

A. C. B.

Vedi ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI.

A. I. B. A.

Vedi ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE.

A. I. D. A.

Vedi ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI.

A. N. A. G. I. N. A.

Vedi ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI GENERALI I. N. A.

A. N. I. A.

Vedi ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI

A. N. S. A. I. N. A.

Vedi ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUB AGENTI INA.

A. NA. DI.

Vedi ACCORDO NATANTI DA DIPORTO.

A. R. D.

Vedi AUTO RISCHI DIVERSI.

A. S. A.

Vedi ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI ASSICURATIVI.

A/G

Vedi AVARIA GENERALE.

ABBANDONO (Ramo Trasporti) - ABANDONMENT

Istituto giuridico contrattuale per cui, al verificarsi di talune gravi circostanze in corso di viaggio, l'assicurato dichiara di trasferire agli assicuratori la proprietà del bene distrutto o perduto. Tale dichiarazione può quindi riferirsi alla merce, alla nave, all'aeromobile, nonché al nolo da guadagnare.

La polizza "italiana" (vedi) per navi ed imbarcazioni da diporto prevede la facoltà di notificare l'abbandono quando l'ammontare delle spese di riparazione raggiunga il valore commerciale e ciò in deroga all'art. 540 del C. d. n.

Artt. 540, 541, 542, 1006, 1007, 1008 C. d. n.

ABBATTIMENTO DI NECESSITA' (Ramo Bestiame) - BEING PUT DOWN or DESTROYED OF NECESSITY

Definizione specifica della assicurazione del bestiame (bovini, cavalli ecc.) rientrante tra le fattispecie di evento indennizzabile in caso di morte dell'animale. Le restanti sono: infortunio, malattia (anche contagiosa), avvelenamento accidentale.

Vedi anche BESTIAME (ASSICURAZIONE DEL)

ABBORDO (Ramo Trasporti) - COLLISION

Collisione tra due navi, spesso dovuta all'inosservanza di specifiche regole internazionali.

ABBUONO - RETURN PREMIUM TRANSFER

Rimborso di quota di premio pagata su un contratto annullato per sostituzione che viene riportato nella polizza sostitutiva.

ABBUONO (DIVIETO DI) (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R. C. AUTO E NATANTI) - PROHIBITION OF DISCOUNT (MOTOR T. P. L.)

La conclusione di contratti in base a tariffe e condizioni generali diverse da quelle approvate o stabilite dal Ministro dell'Industria, espone l'impresa alla revoca dell'autorizzazione a esercitare l'assicurazione obbligatoria ed i suoi responsabili (Amministratori e Direttori) a sanzioni amministrative.

La norma verrà probabilmente superata o modificata in fase di liberalizzazione delle tariffe.

L. 990/69 (art. 16), D. P. R. 973/70 (art. 65).

ABBUONO (DIVIETO DI) (Ramo Vita) - PROHIBITION OF DISCOUNTS/INDUCEMENTS

E' vietato agli operatori del mercato assicurativo abbuonare agli assicurati sulla vita le provvigioni, o concedere altri abbuoni (anche sotto forma di doni, eccetto quelli di irrilevante valore) nell'ambito del Ramo Vita.

La norma vuole evitare la concorrenza esasperata.

D. P. R. 449/59 (art. 95).

ABBUONO PER ASSENZA DI SINISTRI (Riassicurazione) - NO CLAIMS BONUS

Particolarmente adottata in alcune forme di riassicurazione non proporzionale, questa clausola indica che, in assenza di sinistri a carico della copertura, il riassicuratore rimborserà alla cedente una quota del premio ricevuto.

ABORTO - ABORTION

Evento indennizzabile quando comporta ricovero. Tuttavia le polizze Malattia non comprendono mai l'interruzione volontaria della gravidanza.

Vedi anche MALATTIA.

ACCADIMENTO - OCCURRENCE

Termine usato per indicare che l'assicuratore o il riassicuratore sono responsabili in base alla data di accadimento del danno, piuttosto che alla data di decorrenza della polizza.

ACCESSORI (DEL PREMIO) - POLICY COSTS or CHARGES or FEES

Vedi CARICAMENTI.

ACCESSORI (DEL VEICOLO)

Il termine ricorre frequentemente nel Ramo Auto Rischi Diversi e specificatamente nella garanzia Furto. Con esso si identificano alcuni componenti delle autovetture (audioriproduttori, condizionatori d'aria, antinebbia, ecc.). Molte imprese distinguono i c. d. optional (forniti e installati dal costruttore) dagli accessori aggiunti successivamente all'acquisto.

Spesso la presenza di accessori o optional comporta tassazioni di premio più elevate, applicazione di scoperti e/o franchigie (vedi).

ACCETTATO IN QUANTO TALE (Riassicurazione) - WRITTEN AS SUCH

Termine riassicurativo che indica che un rischio appartenente a categorie escluse dal contratto può ritenersi risarcibile soltanto se sottoscritto incidentalmente e, comunque, purché non rappresenti l'oggetto principale della copertura.

ACCIDENTALITA' - FORTUITY (THE CONCEPT "SUDDEN AND ACCIDENTAL")

Concetto tipico delle assicurazioni rientranti nella R. C. Generale, per cui non sono accidentali (e sono quindi esclusi dall'assicurazione) quei comportamenti formalmente colposi ma ripetitivi e, come tali, forieri di un risultato altamente prevedibile.

Trattasi di un concetto da chiarire con un esempio. Un imbianchino inizia a dipingere una parete e qualche goccia di colore sporca il pavimento. Sin qui siamo nell'accidentalità. Ma se l'imbianchino continua a lavorare senza preoccuparsi di coprire il pavimento (con cartoni, vecchi giornali, ecc.), l'ulteriore sgocciolamento non può più essere considerato accidentale.

ACCIDENTE DI NAVIGAZIONE (Ramo Trasporti) - ACCIDENT

Ogni sinistro occorso ad una nave e dovuto a cause imprevedute o di forza maggiore quali naufragio, investimento, tempesta, incendio, incaglio ecc. L'accidente viene notificato dal comandante dell'autorità marittima con atto chiamato "prova di fortuna" (vedi).

Art. 304 C. d. n.

ACCONTO (SULLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DEL DANNO) - "ON ACCOUNT" SETTLEMENT

E' la somma concessa, mediante ordinanza e ad istanza di parte, dal Giudice istruttore civile o dal Magistrato inquirente in sede penale, al danneggiato, nei limiti dei 4/5 dell'ammontare presumibile del danno di responsabilità civile, ove sussistano lo stato di bisogno del danneggiato stesso e l'accertamento (sia pure sommario) di gravi elementi di colpa a carico del responsabile.

Questo acconto viene impropriamente chiamato "provvisoriale" (vedi), stante l'analogia con l'omonimo istituto, applicabile però solo in sede penale e mediante sentenza di condanna.

L. 990/69 (art. 24).

ACCORDO - CONTRACTUAL ACCEPTANCE OF AN OFFER

E' uno dei requisiti essenziali del contratto. Esiste quando, alla proposta di una parte contrattuale, nel termine stabilito dal proponente, o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura degli affari e gli usi, segue l'accettazione dell'altra parte contrattuale.

Nell'assicurazione vita l'accordo si ha quando: la polizza viene sottoscritta dal contraente e/o dall'assicurato, oppure quando l'impresa rilascia al contraente la polizza o gli invia per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Artt. 1325 e 1326 C. c.

ACCORDO (DELLE PARTI) - BILATERAL AGREEMENT

Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).

ACCORDO DELLA DELEGATARIA (Riassicurazione) - LEADING UNDERWRITER'S AGREEMENT

Termine spesso usato nei documenti contrattuali. Vincola tutti i riassicuratori minori a seguire gli accordi raggiunti con la delegataria, nell'applicazione di specifiche e particolari condizioni o termini.

ACCORDO NATANTI DA DIPORTO - PLEASURE CRAFT AGREEMENT

Accordo nazionale, definito anche A. NA. DI. , al quale possono aderire le imprese che esercitano il Ramo Trasporti con specifico riferimento al settore delle navi ed imbarcazioni da diporto. Tutte le imprese aderenti utilizzano un medesimo capitolato di polizza, e ne recepiscono i criteri di tariffazione dei rischi.

ACCORDO NAZIONALE IMPRESE-AGENTI DI ASSICURAZIONE

E' il contratto collettivo con il quale gli organismi rappresentativi delle imprese e degli agenti di assicurazione hanno finora definito le condizioni minime del contratto di agenzia di assicurazione (vedi) prevalentemente

sotto il profilo normativo, ma, in parte, anche sotto il profilo economico. Storicamente vanno registrati due tipi di Accordo: uno destinato a regolare i rapporti fra imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione e gli agenti professionisti di assicurazione (a partire dall'entrata in vigore della Legge 7. 2. 79, n. 48, purché iscritti all'Albo nazionale); l'altro destinato a regolare i rapporti fra le gestioni in economia (vedi GERENZA) delle stesse imprese e gli agenti non professionisti o sprovvisti di ufficio autonomo. A partire dalla fine della seconda guerra mondiale assume rilevanza l'accordo del 10 ottobre 1951, stipulato fra l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (A. N. I. A.) e l' Associazione Nazionale Agenti (A. N. A.), accordo che, in quanto recepito e pubblicato in allegato al D. P. R. 18 marzo 1961, n. 387, ha valore "erga omnes", ossia fissa i minimi legali normativi ed in parte economici del contratto di agenzia di assicurazioni.

Il primo Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione è del 10. 10. 1951, l'ultimo Accordo stipulato fra le parti risale al 16. 9. 1981. Scaduto nel 1983 l'Accordo non è stato ancora rinnovato. L'attuale denominazione dell'A. N. A. è S. N. A. (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione).

ACCORDO RISCHI GUERRA (Riassicurazione) - WAR RISKS AGREEMENT

Nei trattati riferiti a rischi di trasporto merci ogni evento bellico dà diritto al riassicuratore a recedere dal trattato con un termine di preavviso piuttosto breve (di solito 7 giorni).

ACCROSS THE BOARD (Riassicurazione) - ACCROSS THE BOARD

Questo termine inglese, se usato dal riassicuratore che accetta di sottoscrivere più contratti con la stessa cedente, in quota uniforme o diversificata, indica che la rinuncia della cedente alla cessione di un solo contratto si estende a tutti gli altri.

ACQUA CONDOTTA - PLUMBED WATER SUPPLY

Si ha fuoriuscita di acqua condotta quando, a seguito di rottura o guasto accidentale di impianti idrici, igienici e termici esistenti nel fabbricato, si verificano danni materiali alle cose assicurate. Forma oggetto di garanzia in polizza Incendio e globale fabbricati (vedi).

Possono essere comprese o meno in garanzia le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione (normalmente entro limiti contenuti e con l'applicazione di una franchigia).

ACQUA DI MARE (Ramo Trasporti) - SEA WATER

Danneggiamento della merce per effetto della penetrazione dell'acqua nella stiva. Spesso, nel dubbio, un campione di merce viene sottoposto ad analisi chimica.

ACQUA PIOVANA (Ramo Trasporti) - RAIN WATER

Danneggiamento della merce a causa di intemperie quali pioggia, neve, grandine, nel corso delle operazioni d'imbarco, trasbordo e sbarco che in genere si presenta esteso uniformemente su tutta la superficie dell'imballo.

ACQUE TERRITORIALI (Ramo Trasporti) - TERRITORIAL WATERS

Spazi di mare chiamati anche "mare territoriale" sui quali i singoli Stati esercitano la loro sovranità. La loro estensione varia da Stato a Stato; in Italia sono comprese entro 24 miglia dalla costa.

Art. 2 C. d. n.

ADDIZIONALI - ADDITIONAL LOADING

Vedi CARICAMENTI.

AERONAUTICA - AVIATION PERILS

Si raccolgono sotto tale definizione tutti i rischi connessi con la navigazione aerea; sono infatti attribuiti a detto Ramo i rischi relativi ai danni agli aeromobili, infortuni del personale viaggiante e passeggeri, R. C. del vettore e merci aviotrasportate.

AFFIANCAMENTO (DELL'AGENTE DI ASSICURAZIONE) - JOINT COOPERATION (WITH INSURANCE AGENT)

Vedi COAGENZIA DI ASSICURAZIONE.

AFFIDAMENTO (Cauzioni) - FIDUCIARY BOND

Rilasciare una polizza cauzionale o una copertura credito significa assumere un rischio sulla capacità di adempiere o sulla solvibilità di un determinato soggetto. Il rilascio di questo tipo di copertura presuppone il preventivo affidamento della clientela. L'Assicuratore esplica in tal caso una serie di valutazioni tipiche del sistema bancario, sulla capacità tecnica, patrimoniale e finanziaria del richiedente ed assume impegni, in relazione alla validità dello stesso, ad adempiere le obbligazioni assunte e ad assicurare il soddisfacimento dell'azione di rivalsa.

AFFONDAMENTO (Ramo Trasporti) - SINKING

Vedi NAUFRAGIO.

AGENTE DI ASSICURAZIONE - INSURANCE AGENT

Secondo la definizione fornita dall'art. 2 dell'Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione, "è agente di assicurazione colui che, iscritto all'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia". Tale definizione, frutto di faticosi compromessi, specifica gli aspetti tipici dell'attività di agente di assicurazione, ovvero evidenzia: il requisito legale dell'iscrizione all'Albo nazionale degli agenti di assicurazione (vedi); lo svolgimento professionale di tale attività, esclusa quindi la marginalità, l'occasionalità e l'accessorietà; il rischio di impresa, il rischio cioè di coprire con i ricavi le spese gestionali o la remunerazione del proprio lavoro; la gestione e l'incremento degli affari assicurativi dell'agenzia.

Vedi anche ALBO AGENTI DI ASSICURAZIONE.

L. 48/79 e Art. 1903 C. c.

AGENTE LIQUIDATORE (Ramo Trasporti) - SETTLING AGENT

Per la liquidazione dei danni subiti dalle merci, alcuni assicuratori si avvalgono dell'opera dei Commissari d'avaria, di ciò incaricati con specifico mandato. Il calcolo del risarcimento dovuto viene effettuato sulla base delle condizioni indicate in polizza e/o certificato di assicurazione, tenendo presente che, oltre alle spese ed onorari relativi all'accertamento del danno, si aggiungeranno gli oneri connessi alla liquidazione.

In alcuni casi, specie negli USA, il reclamante ottiene il risarcimento dal Commissario di Avaria (Agente liquidatore), che provvede ad agire nei confronti di eventuali responsabili. L'assicuratore, rimborserà all'Agente liquidatore l'importo corrisposto al netto, se ottenuto, del ricupero.

AGENZIA (IN FORMA SOCIETARIA) - EMPLOYEE AGENCIES

Il legale rappresentante di società svolgente attività di agente di assicurazione, nonché i preposti all'attività stessa, debbono essere iscritti all'Albo.

Vedi anche ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI (ISCRIZIONE).

L. 48/79 (art. 6).

AGENZIA DI ASSICURAZIONE - INSURANCE AGENCY

Prende vita in senso proprio attraverso il contratto di agenzia di assicurazione (vedi); ma, per comune accezione, è agenzia di assicurazione la struttura periferica di un'impresa di assicurazione funzionalmente organizzata a gestire ed acquisire affari assicurativi. La generica identificazione dell'agenzia di assicurazione con la struttura periferica di un'impresa di assicurazione ha esteso impropriamente l'uso di tale terminologia. Vanno effettuate, pertanto, le seguenti distinzioni: si ha agenzia di assicurazione "in appalto" o "in gestione libera", quando la relativa gestione è contrattualmente affidata ad uno o più agenti di assicurazione. si ha

agenzia di assicurazione "in economia" o "in gestione diretta", quando vi è preposto personale subordinato dell'impresa di assicurazione.

L'Agenzia in gestione diretta o in economia è detta anche Gerenza (vedi).

AGENZIA DI ASSICURAZIONE DI CITTA' - CITY AGENCY

Si intende per tale l'agenzia di assicurazioni ubicata nei grandi centri urbani e contrattualmente affidata ad uno o più agenti di assicurazione, privi normalmente del diritto di esclusiva (vedi) e con territorio dell'agenzia (vedi) solitamente corrispondente alla cerchia urbana o ad un quartiere. Normalmente coesistono più agenzie di città di una medesima impresa sullo stesso territorio urbano con o senza presenza di agenzie in economia o gerenze (vedi).

AGENZIA DI ASSICURAZIONE IN APPALTO - INSURANCE AGENCY

Vedi AGENZIA DI ASSICURAZIONE.

AGENZIA DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE DIRETTA - SUBSIDIARY AGENCY

Vedi GERENZA.

AGENZIA DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE ECONOMICA - SUBSIDIARY AGENCY

Vedi GERENZA.

AGENZIA DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA - INSURANCE AGENCY

Vedi AGENZIA DI ASSICURAZIONE.

AGGIUSTAMENTO PREMI O PREMIO DI CONGUAGLIO (Riassicurazione) - PREMIUM ADJUSTMENT

Nei trattati non proporzionali, stabilito il tasso da applicare, la cedente procede ad integrare il premio anticipato o depositato presso il riassicuratore. Nel caso di tassi variabili, quest'operazione può avvenire in più volte, a seconda della fluttuazione della sinistralità che dà luogo alla determinazione del tasso effettivo. L'operazione contabile avviene alla chiusura dell'esercizio considerato ed alla scadenza delle successive annualità.

Vedi anche CONTO DI CONGUAGLIO.

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

FACTOR WHICH AGGRAVATES A RISK or RISK AGGRAVATING FACTOR

Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravità ed intensità del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui l'aggravamento si è verificato. L'assicuratore, tuttavia, ha la facoltà di recedere immediatamente dall'assicurazione se l'aggravamento è tale che non avesse consentito l'assicurazione, mentre ne ha la facoltà dopo 15 giorni se la nuova situazione avesse comportato un maggior premio. ?

Se non si trattasse di circostanze sopravvenute dopo la stipulazione del contratto il rischio sarebbe stato diverso sin dall'origine. Vedi anche DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI. Confrontare gli artt. citati per la diversa formulazione del codice civile (rami Danni e Vita) e del codice della navigazione (Ramo Trasporti).

Art. 1898 C. c. , Art. 522 C. d. n.

AGGRESSIONI - ASSAULTS

Sono di norma infortuni dovuti ad atti violenti subiti dall'assicurato a seguito di tumulti, scioperi o semplicemente atti di teppismo o rapina.

Perché siano compresi in garanzia gli infortuni sofferti a seguito di aggressioni non ci dovrà essere stata parte attiva dell'assicurato agli stessi atti violenti. Egli deve, in buona sostanza, essere vittima incolpevole di tali manifestazioni.

ALAGGIO (Ramo Trasporti) - HAULAGE

Operazione con la quale la nave galleggiante viene posta a secco (a terra) per rimessaggio, su apposito scalo o bacino di carenaggio per lavori.

ALBERO (Ramo Trasporti) - MAST

Nelle imbarcazioni a vela, ciascuna antenna che serve al sostegno della velatura e la cui denominazione si completa mediante l'indicazione della relativa vela (albero di maestra, di trinchetto, di bompresso, ecc.).

ALBO BROKER - REGISTER OF INSURANCE BROKERS

E' istituito presso il Ministero dell'Industria; la sua tenuta è affidata alla Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. E' diviso in due sezioni: la prima per l'iscrizione delle persone fisiche, la seconda per l'iscrizione delle società. Tanto in una sezione, quanto nell'altra, vengono tenuti distinti i soggetti che esercitano il brokeraggio assicurativo da quelli che esercitano il brokeraggio riassicurativo o entrambi. Il brokeraggio, ossia la mediazione assicurativa e/o riassicurativa, può essere esercitato solo da chi abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo.

Vedi anche BROKERAGGIO (MEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA).

L. 792/84 (artt. 2 e 3).

ALBO BROKER (ISCRIZIONE) - INSURANCE BROKER (REGISTRATION)

L'iscrizione all'Albo presuppone il possesso di determinati requisiti tra cui in particolare l'idoneità morale (assenza di condanne per determinati delitti) e l'idoneità tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di precisi titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici, agenzie o società di brokeraggio). Nel caso di società, sono previsti requisiti specifici per le stesse, mentre i requisiti predetti debbono sussistere in relazione ai legali rappresentanti ed ai responsabili delle sedi secondarie.

L. 792/84 (artt. 4 e 5).

ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE - NATIONAL REGISTER OF INSURANCE AGENTS

La legge 7 febbraio 1979, n. 48 ha istituito presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, l'Albo nazionale degli agenti di assicurazione, stabilendo che l'attività di tali intermediari non può essere esercitata senza la loro preventiva iscrizione. Per l'iscrizione all'Albo occorre essere in possesso di alcuni requisiti soggettivi (cittadinanza, godimento dei diritti civili, assenza in ambiti definiti di condanne penali) ed aver superato una prova scritta ed orale di idoneità. Quest'ultima può essere surrogata dal possesso di un titolo equipollente fra quelli identificati dalla legge, come ad esempio l'aver svolto per almeno due anni continuativi attività di dirigente alle dipendenze di un'impresa di assicurazione o per almeno tre anni continuativi attività di assunzione, produzione o trattazione di affari assicurativi alle dipendenze di un'impresa o di un'agenzia di assicurazione. L'Albo è suddiviso in due sezioni: alla prima sono iscritti gli agenti di assicurazione in attività, ovvero coloro ai quali siano stati conferiti da impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione uno o più incarichi agenziali, ovvero siano legali rappresentanti di società titolari di incarico agenziale o da queste ultime delegati allo svolgimento dell'attività connessa con tale incarico; alla seconda sono iscritti coloro che non hanno incarico agenziale o siano cessati da precedente incarico, esclusi fra questi ultimi i cessati per avvenuta cancellazione dall'Albo. La legge ha istituito presso il Ministero dell'Industria una Commissione nazionale e, perifericamente, presso ogni Camera di Commercio, una Commissione provinciale con funzioni di conservatoria, di controllo e di disciplina degli iscritti all'Albo. La commissione nazionale è altresì organo consultivo del Ministero dell'Industria per tutte le questioni concernenti la tenuta dell'Albo.

ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE (ISCRIZIONE) - INSURANCE AGENCY REGISTRATION

L'iscrizione all'Albo presuppone il possesso di determinati requisiti, tra cui in particolare l'idoneità morale (assenza di condanne per determinati delitti) e l'idoneità tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di precisi titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici o agenzie).

L. 48/79 (artt. 4 e 5).

ALEA - FORTUITY

Incertezza, casualità.

L'assicurazione è un tipico contratto aleatorio. Vedi anche PROBABILITA'.

ALIENAZIONE DELLA NAVE (Ramo Trasporti) - SALE OF VESSEL

Cessione o vendita che comporta l'annullamento del contratto assicurativo con restituzione di quota parte del premio, in base al cosiddetto "listino scalare di Genova" (vedi).

ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE - DISPOSAL OF INSURED PROPERTY

Vedi COSE ASSICURATE.

ALIMENTO O INCASSO PREMI (Riassicurazione) - PREMIUM INCOME

Nei trattati di riassicurazione la massa premi ceduta al riassicuratore prende il nome di ALIMENTO PREMI.

ALIMENTO PREMI PREVISTO (Riassicurazione) - ESTIMATED PREMIUM INCOME (E. P. I.)

E' la massa premi che l'impresa prevede di ricevere e, quindi, cedere al riassicuratore di un trattato, nel periodo di copertura per il quale è proposta la sottoscrizione.

ALL RISKS - ALL RISKS

Termine di origine inglese che significa, letteralmente, tutti i rischi. Lo si adotta generalmente per indicare polizze che prevedono la coesistenza di una pluralità di garanzie prestate con unico contratto (ad es. all risks costruttori, gioiellieri, ecc.).

Il termine di uso comune, anche se viene attribuito a polizze di ampia portata, ha tuttavia un significato più commerciale che tecnico, dato che non esistono, di fatto, polizze che garantiscono contro ogni e qualsiasi rischio.

ALLEGAGIONE (Grandine)

Nel Ramo Grandine è così definita la fase fenologica (vedi), coincidente con l'avvenuta fecondazione dell'ovulo da parte del granulo pollinico.

E' da tale momento che inizia la formazione e l'accrescimento del frutto.

ALLEGGERIMENTO DELLA NAVE (Ramo Trasporti) - LIGHTNING A SHIP

Operazione che viene effettuata con l'impiego di chiatte, quando la nave incagliata può rigalleggiare soltanto riducendo il peso delle merci trasportate. Le relative spese, comprese quelle di immagazzinaggio ed assicurazione incendio, formeranno oggetto di reclamo rientrante in avaria generale (vedi).

ALLEVAMENTO (EQUINO) (Ramo Bestiame) - STUDEFARM (STABLES)

Definizione specifica dell'assicurazione del bestiame, riferita alla totalità di un allevamento equino. I parametri necessari per la stipulazione dell'assicurazione (che opera per il caso di morte di ogni singolo animale) sono i seguenti: somma globalmente assicurata; somma assicurata per singolo capo; valore complessivo dell'allevamento; numero dei capi. Con soprappremio la garanzia può essere estesa a: avvelenamento o atto vandalico; furto e/o rapina; spese veterinarie.

Vedi anche BESTIAME (ASSICURAZIONE DEL).

ALLIBO (Ramo Trasporti) - LIGHTNING

Operazione di alleggerimento della nave attraverso lo scarico di parte o dell'intero carico, onde pervenire ad un minor pescaggio della medesima.

ALLUCINOGENI - HALLUCINOGENICS

Vedi TOSSICODIPENDENZA.

ALLUVIONI - FLOODS

Vedi EVENTI ECCEZIONALI

ALPINISMO - MOUNTAINEERING

L'alpinismo è di norma incluso tra gli sports pericolosi e come tali non sono indennizzabili gli infortuni sofferti praticando tale sport. Tuttavia alcune imprese differenziano, facendo riferimento alla cosiddetta "scala di Monaco", la difficoltà delle scalate e comprendono in garanzia gli infortuni sino al secondo o terzo grado di detta scala.

L'accesso ai ghiacciai è spesso parificato all'alpinismo, anche se non comporta vere e proprie scalate di roccia.

ALTRE ASSICURAZIONI - FURTHER INSURANCES

Il contraente e l'assicurato sono tenuti a dichiarare l'esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi per i quali viene stipulato il contratto, come pure la loro successiva stipulazione, cosicché ogni assicuratore possa essere messo a conoscenza di tutte le assicurazioni esistenti per tali rischi. L'omissione dolosa della dichiarazione comporta la perdita del diritto all'indennità pattuita.

La norma ha il duplice scopo di evitare comportamenti speculativi e di evitare esposizioni che saturino eventuali trattati di riassicurazione. Vedi anche ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI e COASSICURAZIONE (INDIRETTA).

AMMACCATURA (Ramo Trasporti) - BUMPING

Deformazione circoscritta della superficie di un oggetto.

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - EXTRAORDINARY ADMINISTRATION

E' il regime cui viene sottoposta l'impresa assicuratrice a carico della quale sono state rilevate dall'I. S. V. A. P. gravi irregolarità.

Vedi anche COMMISSARIAMENTO.

L. 576/82 e L. 20/91.

AMMORTAMENTO (DELLE PROVVIGIONI) - COMMISSIONS REDEMPTION

Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale (Rami Danni) e di assicurazione sulla vita, sono ammortizzabili di norma in 3 anni, in base a quanto disposto dal T. U. delle imposte sui redditi (Titolo II, capo II, art. 103). Se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono ammortizzabili, nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi, in un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a 10 anni.

D. P. R. 22/12/1986 n. 917, L. 22/10/1986 n. 242.

AMMORTAMENTO (Ramo Vita) - WRITING-OFF

E' il rimborso graduale di un prestito in cui il debitore, oltre a pagare periodicamente gli interessi sul debito ancora da estinguere, rimborsa una parte della somma prestata, estinguendo così gradualmente il prestito.

AMMUTINAMENTO (Ramo Trasporti) - MUTINY

Rifiuto aperto ed ostile ad un ordine del capitano della nave o manifestazione tumultuosa da parte dell'equipaggio o almeno di un terzo di esso.

Art. 1105 C. d. n.

ANAMNESI - ANAMNESIS

Vedi QUESTIONARIO ANAMNESTICO.

ANDARE IN SECCA (Ramo Trasporti) - TO RUN AGROUND

Movimento con cui la nave od imbarcazione si sposta verso un fondale poco profondo rispetto alla superficie delle acque oppure rialzato rispetto ai fondali vicini.

ANNEGAMENTO - DEATH BY DROWNING

L'annegamento è un evento letale in quanto provoca la morte per asfissia.

Pur non avendo tale evento tutte le caratteristiche specifiche dell'infortunio, le polizze infortuni normalmente lo comprendono in garanzia. Vedi anche ASFISSIA.

ANNO CONTABILE (Riassicurazione) - YEAR OF ACCOUNT

E' un metodo di contabilizzazione semplificato che tiene conto dei dati registrati nell'arco dell'esercizio preso in considerazione, senza riguardo alla competenza.

ANNO DI ACCADIMENTO (Riassicurazione) - LOSSES OCCURRING BASIS

Clausola particolarmente usata nei trattati eccesso danni. In base ad essa il riassicuratore è tenuto a rimborsare alla cedente qualsiasi sinistro che si verifichi durante il periodo di validità del trattato, indipendentemente dalla data di decorrenza della polizza originale a cui si riferisce.

ANNO O ESERCIZIO DI COMPETENZA (Riassicurazione) - YEAR OF ACCOUNT

I trattati di riassicurazione, se non diversamente pattuito, operano sulla base della competenza, seguendo gli stessi criteri di formazione del bilancio delle imprese di assicurazione.

ANNULLABILITA' E RISOLUZIONE (CONTRATTI IN VIOLAZIONE LEGGE) - NULL AND VOID DECLARATION (OF ILLEGAL CONTRACTS)

Le polizze non gestite a norma di legge sono annullabili; quelle assunte da imprese operanti in violazione di legge o del divieto di assumere nuovi affari sono risolte su semplice denuncia del contraente.

L. 295/78 (art. 71) e L. 742/86 (art. 67), R. D. 63/25 (art. 129), D. P. R. 449/59 (art. 75).

ANTICIPATA RISOLUZIONE (DEL CONTRATTO ASSICURATIVO) - EARLY CANCELLATION (OF THE INSURANCE CONTRACT)

Può avvenire consensualmente oppure ad iniziativa di una delle parti: dell'assicurato (che comunica all'assicuratore la cessazione del rischio), dell'assicuratore che si avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti oppure sull'aggravamento di rischio o sulla diminuzione di questo) o della clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro.

Vedi anche RISCHIO (CESSAZIONE), DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI, AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO, DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Artt. 1892, 1893, 1896, 1897 e 1898 C. c.

ANTIECONOMICITA' - UNECONOMICITY or CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS

Con questo termine ci si riferisce a quella situazione per cui, essendo la spesa per riparare un bene danneggiato superiore al valore del medesimo all'atto del danno, altro non resta da fare che rinunciare alla riparazione e sostituire tale bene con altro uguale o analogo. In detta situazione, viene corrisposto all'avente

diritto il valore del bene ante sinistro. Il relativo principio giuridico è contenuto nell'art. 2058 del C. c. , che autorizza il giudice a disporre che il risarcimento avvenga "per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore".

L'impresa non può che liquidare il danno tenendo conto dell'economicità delle riparazioni e quindi in funzione della rivalutazione che il bene subisce, ma non può pagare più del valore del bene stesso al momento del sinistro, in quanto si realizzerebbe un illecito arricchimento.

Art. 2058 C. c.

ANTISELEZIONE - ANTISELECTION

E' un elemento di turbativa, nella gestione del portafoglio (vedi), ravvisabile nel fatto che: a) l'accesso all'assicurazione non avviene sulla spinta di normali intenti previdenziali, ma nella fondata convinzione di essere particolarmente esposti al rischio; b) l'assicurazione viene abbandonata (mancato pagamento del premio nelle assicurazioni sulla vita in conseguenza di situazioni tali da farla ritenere superflua).

APPALTO (AGENZIA IN) - INSURANCE AGENCY

Vedi AGENZIA DI ASSICURAZIONE.

APPENDICE - ENDORSEMENT or ADDENDUM

Atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della polizza a mezzo del quale, su richiesta di una delle parti, si procede alla modifica di uno o più termini originari oppure a semplice precisazione. Può anche comportare aumento o diminuzione del premio. Con analogo atto si procede al calcolo del premio dovuto dall'assicurato per i contratti che prevedono un premio provvisorio assoggettabile a conguaglio.

APPROPRIAZIONE INDEBITA - MISAPPROPRIATION (OF PROPERTY)

E' il reato contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.

Da non confondere con i reati di malversazione (art. 315 C. p.) e di peculato (art. 314 C. p.), commessi dal pubblico ufficiale che si appropria di denaro o cose di privati, nel primo caso; di cose della Pubblica Amministrazione, detenute per ragioni di ufficio o di servizio, nel secondo.

Art. 646 C. p.

APPROVAZIONE (DELLE TARIFFE) - MINISTERIAL APPROVAL OF RATING TARIFFS

Attuata con decreto ministeriale in ordine ai Rami Vita e R. C. obbligatoria auto e natanti (prima della liberalizzazione di queste ultime).

D. P. R. 449/59, L. 990/69.

APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILE (Ramo Trasporti) - FUEL BUNKER

Il rifornimento di carburante necessario per il funzionamento della macchina nel corso dell'intero transito o per parte di esso. Dicesi anche bunkeraggio.

AQUILIANA (RESPONSABILITA') - AQUILIAN LIABILITY

E' la responsabilità extracontrattuale (definita in epoca classica mediante la Lex Aquilia) derivante dalla violazione, dolosa o colposa, di un diritto assoluto (alla vita, all'integrità fisica, alla proprietà, ecc.). Attualmente si basa su di una regola generale (che impone al danneggiato di provare la responsabilità del danneggiante) e su di una serie di eccezioni, che presumono la responsabilità di determinati soggetti, salva la loro facoltà di fornire la prova liberatoria (inversione dell'onere della prova).

Artt. 2043 ss. C. c.

ARARE (Ramo Trasporti) - TO DRAG

L'azione dell'ancora di una nave che, perduta la presa sul fondale per effetto del mare o del vento, viene trascinata.

ARBITRATO - ARBITRATION

Mediante la clausola compromissoria o di arbitrato, le parti di un contratto si impegnano a deferire ad uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie, nell'intento di sottrarre le stesse alla cognizione dell'autorità giudiziaria, per rendere tale soluzione più spedita e sollecita. Di norma, si ricorre all'arbitrato per risolvere problemi di quantificazione del danno o comunque di carattere tecnico, mentre l'interpretazione del contratto (o di singole clausole) è competenza dell'Autorità Giudiziaria.

AREA DI STOCCAGGIO (Ramo Trasporti) - STOCKING AREA

Spazio custodito entro il quale vengono accatastati i containers (vedi) in attesa di imbarco o dopo il loro arrivo.

ARENAMENTO (Ramo Trasporti) - STRANDING

Dicesi di una nave non galleggiante trovandosi appoggiata, di poppa o di prora, su di un fondale sabbioso.

Vedi anche ANDARE IN SECCA.

ARMAMENTO DI UNA NAVE (Ramo Trasporti) - CREW

Dicesi armamento l'insieme delle persone che costituiscono l'equipaggio di una nave.

Artt. 426-436 Reg. Nav. Mar.

ARMATORE (Ramo Trasporti) - SHIP OWNER

Persona o società legalmente costituita e giuridicamente riconosciuta che gestisce e adibisce al trasporto di cose, persone od entrambi, una o più navi. Ne cura il rifornimento, la composizione dell'equipaggio e l'affidamento al capitano.

Le quote di proprietà si esprimono in carati. I carati sono 24.

Artt. 258, 265, 272 C. d. n.

ARRETRATO - ARREARS

E' la partita contabile, inserita nel "carico" dei titoli (polizze, quietanze, appendici, ecc.) che la direzione dell'impresa invia a ciascuna agenzia, cui devesi dare un esito in quanto non risulta essersi proceduto ad incasso né a storno.

Vedi anche STORNO.

ARRETRATO (PREMIO) - ARREAR PREMIUM

Premio (vedi) o rata di premio relativo a contratto di assicurazione perfezionato e non incassato.

AS &/or AS (R)

AS &/or AS

Espressione inglese comune nei contratti di riassicurazione, utilizzata con l'intento di proteggere l'impresa cedente nell'eventualità di una difforme interpretazione nell'applicazione della copertura riassicurativa. Il riassicuratore rimane quindi vincolato a quanto stabilito nella polizza originale e sue eventuali variazioni.

ASFISSIA - ASPHYXIATION

Si tratta di un evento che, pur non avendo la peculiarità della definizione "infortunio" viene spesso genericamente compreso fra gli eventi assicurabili. Infatti l'asfissia è una conseguenza letale di una lesione

che si produce a poco a poco con il soffocamento per mancanza di ossigeno e quindi è priva del requisito della violenza (che significa effetto/causa repentino).

Vedi anche INFORTUNIO e ANNEGAMENTO.

ASSENSO (Ramo Vita) - ASSENT

E' richiesto all'assicurato per la polizza stipulata sulla sua vita da un altro soggetto.

Art. 1919 C. c.

ASSICURATO - ASSURED

E' il soggetto che, nelle assicurazioni contro i Danni alle cose, viene sollevato, in termini economici e nei limiti convenuti, dalle conseguenze dannose di un sinistro. Può coincidere con il contraente del contratto di assicurazione oppure no, ma deve comunque avere interesse all'assicurazione. Nelle assicurazioni contro i Danni alla persona e nelle assicurazioni sulla vita, è il soggetto sulla cui persona viene stipulata l'assicurazione e, spesso, non vi è coincidenza fra il medesimo ed il contraente. Le prestazioni relative a queste assicurazioni (danni alla persona e sulla vita) possono essere erogate ad un soggetto - il beneficiario - che in certi casi può coincidere con il contraente o con l'assicurato, oppure può essere una terza persona diversa da queste due.

Dottrina e giurisprudenza hanno disputato a lungo circa l'appartenenza dell'assicurazione infortuni al "genus" danni o al "genus" vita. Tale assicurazione, sia pure con qualche particolarità, è contro i danni (alla persona) e così la considera anche il legislatore (L. 295/78).

Artt. 1882, 1891, 1894, 1919 e 1920 C. c.

ASSICURATORE - INSURER

Vedi IMPRESA (DI ASSICURAZIONE)

Nel linguaggio comune questo termine indica impropriamente chi è a contatto con la clientela (agente, subagente, produttore, broker).

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - CONTRACT OF INSURANCE

E' il contratto mediante il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato (vedi), entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Tanto nel codice civile quanto nelle leggi speciali (D. P. R. 449/59, L. 295/78 e L. 742/86) il legislatore suddivide le assicurazioni in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita.

Art. 1882 C. c.

ASSICURAZIONE (DEFINIZIONE) - INSURANCE (DEFINITION)

Attività economica in base alla quale l'assicuratore, applicando determinati principi tecnici (matematico-statistici e giuridici), raccoglie dagli assicurati, attraverso i premi, un complesso di mezzi finanziari che, opportunamente gestiti, gli consentono di fronteggiare gli impegni assunti con gli assicurati medesimi.

Assicurazione deriva da assecurare: "ad" più "securus", nel senso di "rendere certo".

ASSICURAZIONE (DELLA RESPONSABILITA' CIVILE) - THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE

E' l'assicurazione del patrimonio dell'assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato dal fatto dell'assicurato medesimo. Infatti, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, per un fatto accaduto durante la validità dell'assicurazione, e ciò entro il limite del massimale (vedi). Trattasi di un'assicurazione contro i Danni e, precisamente, contro il danno dell'accennata diminuzione patrimoniale.

Viene comunemente detta assicurazione R. C. e riguarda vari ambiti: R. C. auto e natanti, R. C. generale, R. C. prodotti, R. C. inquinamento, ecc. Vedi anche R. C. (varie).

Art. 1917 C. c.

ASSICURAZIONE (DI SECONDO RISCHIO) - EXCESS INSURANCE

E' la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza a quella di primo rischio; essa opera infatti a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.

ASSICURAZIONE (DURATA) - PERIOD OF INSURANCE

Vedi DURATA (DELL'ASSICURAZIONE).

Art. 1899 C. c.

ASSICURAZIONE (IN NOME ALTRUI) - INSURANCE EFFECTED ON BEHALF OF ANOTHER PERSON

E' l'assicurazione stipulata da un contraente che non ha il potere di impegnare il soggetto per il quale stipula e che agisce, quindi, come "falso" procuratore di quest'ultimo. In tal caso, l'interessato (nel cui nome è stata fatta l'assicurazione) può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, ma fino alla ratifica o al rifiuto di questa il "falso" procuratore è obbligato personalmente nei confronti dell'assicuratore e, in particolare, gli deve i premi in corso all'atto del rifiuto della ratifica.

Procuratore "falso" in termini meramente concettuali, prescindendo cioè da qualsiasi valutazione etica. Può trattarsi, infatti, del parente di una persona assente che stipula il contratto in nome di questa proprio per farle un favore, per evitarle cioè di subire un sinistro, con relativo danno, non coperto da assicurazione.

Art. 1890 C. c.

ASSICURAZIONE (PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA) - INSURANCE EFFECTED ON BEHALF OF ANOTHER PERSON or WHO IT MAY CONCERN

E' l'assicurazione stipulata da un soggetto per conto di un altro soggetto individuato (es. dipendente assicurato contro gli Infortuni, per patto sindacale, dal datore di lavoro) o individuabile al momento del sinistro (es. conducente del veicolo nel momento in cui si verifica l'incidente stradale: la responsabilità civile di detto conducente, non individuato, è stata assicurata, insieme con la propria, dal proprietario del veicolo stesso). Nell'assicurazione sulla vita, è il contratto in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, nell'interesse ed a favore della stessa.

Gli obblighi derivanti dal contratto (salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti solo dall'assicurato) gravano sul contraente, mentre i diritti spettano all'assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l'espresso consenso di detto assicurato.

Art. 1891 C. c.

ASSICURAZIONE (PRESSO DIVERSI ASSICURATORI) - DOUBLE INSURANCE

Quando il medesimo rischio viene assicurato presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le altre assicurazioni. Pena, in caso di omissione dolosa dell'avviso, la perdita dell'indennità su tutti i contratti. Anche dell'avvenuto sinistro bisogna dare avviso a tutti gli assicuratori, ad ognuno dei quali l'assicurato può chiedere l'indennità come da contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Questa situazione viene chiamata, invero piuttosto impropriamente, di "coassicurazione indiretta". Quando si tratti di polizze infortuni non può ovviamente esservi alcun limite all'ammontare del danno liquidato.

Art. 1910 (1, 2 e 3 co.) C. c.

ASSICURAZIONE (RAMI DANNI) - GENERAL NON LIFE BRANCHES INSURANCE

Si configura quando l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro riguardante persone (es. assicurazione Infortuni), cose (es. assicurazione Incendio), prodotti del suolo e dell'allevamento (es. assicurazioni agricole), patrimoni (es. assicurazione R. C.), interessi in genere (es. assicurazione del Credito, assicurazione contro Perdite Pecuniarie Varie, ecc.).

Art. 1882 C. c. e L. 295/78.

ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO (Ramo Vita) - LIFE INSURANCE IN FAVOUR OF ANOTHER

E' il contratto di assicurazione sulla vita a favore di una terza persona e non del contraente.

Vedi anche BENEFICIARIO, DESIGNAZIONE BENEFICIARIA.

Art. 1920 C. c.

ASSICURAZIONE CON VISITA MEDICA (Ramo Vita) - INSURANCE SUBJECT TO MEDICAL CONTROL

E' un'assicurazione sulla vita che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte dell'assicurato, viene stipulata solo sulla base degli esiti di un'apposita visita medica e, se del caso, di ulteriori accertamenti sanitari.

Vedi anche ASSICURAZIONE SENZA VISITA MEDICA.

ASSICURAZIONE DEL T. F. R. (Ramo Vita) - REDUNDANCY INSURANCE

Sono assicurazioni collettive stipulate dai datori di lavoro per accantonare il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti, da corrispondere in caso di interruzione del rapporto di lavoro stesso.

Vedi anche ASSICURAZIONI COLLETTIVE, ASSICURAZIONI DI GRUPPO.

ASSICURAZIONE DELLA NAVE (Ramo Trasporti) - HULL INSURANCE

Si configura quando l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, della perdita totale della nave (es. affondamento) o di altri danni subiti dalla stessa (incendio, incaglio, collisione ecc.).

ASSICURAZIONE DI CAPITALIZZAZIONE (Ramo Vita) - CAPITALISATION (or ACCUMULATION) INSURANCE

Sono assicurazioni Vita nelle quali l'obbligo dell'assicuratore non dipende dalla probabilità di vita o di morte dell'assicurato, ma garantisce solamente l'ammontare dei premi pagati più gli interessi maturati. Trattasi quindi di operazioni finanziarie e quindi il premio viene determinato in funzione del capitale da pagare e della durata contrattuale, senza quindi tener conto dell'età dell'assicurato.

Vedi anche ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA, ASSICURAZIONI PER IL CASO DI MORTE e ASSICURAZIONI MISTE.

L. 742/86.

ASSICURAZIONE FLUTTUANTE - FLOATING VALUE INSURANCE

Assicurazione che viene prestata quando si è in presenza di elementi variabili nel corso dello stesso periodo assicurativo. La garanzia viene adeguata in base alla denuncia delle quantità da parte dell'assicurato con una regolazione finale del premio dovuto.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DEGLI AEROMOBILI) - COMPULSORY AERONAUTICAL INSURANCE

L'aeromobile non può circolare se non è assicurato per danni a terzi sulla superficie, secondo le disposizioni di cui al codice della navigazione. L'assicuratore deve rilasciare all'esercente dell'aeromobile, oltre alla polizza, anche un'opportuna "nota" contenente gli estremi dell'assicurazione. Oltre alla predetta assicurazione R. C. , tale codice prevede altre due assicurazioni obbligatorie Infortuni: una per il personale navigante ed una per i passeggeri.

Artt. 798, 935, 941 e 1010 C. d. n.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI) - MOTOR THIRD PARTY LIABILITY

La legge 24/12/1969 n. 990, pubblicata sulla G. U. del 3/1/1970, introduceva anche in Italia l'obbligo della assicurazione per i veicoli senza guida di rotaie che subiva poi profonde modificazioni per effetto della legge 26/2/1977 n. 39. Il recepimento delle Direttive Comunitarie, inoltre, comporta la totale liberalizzazione delle tariffe, sinora amministrate, a partire dal 1994. Tuttavia da più parti si auspica una radicale riforma della materia e già sono state presentate proposte in questo senso (proposta di legge approvata dal Senato il 24/3/1993), innovative sotto il profilo della quantificazione del danno (ad es. danno morale ai familiari, ecc.) di cui si prevede un lungo iter parlamentare.

La complessità della materia non consente una semplificazione che andrebbe a detrimento della chiarezza e sarebbe necessariamente carente e lacunosa. Vedi anche ASSICURAZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO, ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE, BONUS-MALUS, PEJUS, CONSTATAZIONE AMICHEVOLE, CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO, CONTO CONSORTILE, FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, CONTRASSEGNO, COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI, REGOLE EVOLUTIVE (TABELLA DELLE).

ASSICURAZIONE PARZIALE - UNDERINSURANCE

Vedi SOTTOASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (Ramo Trasporti) - DOUBLE INSURANCE

La polizza italiana di assicurazione sopra merci ed. 1983 stabilisce che le norme previste dal codice civile trovino applicazione anche nel caso in cui i contraenti risultino diversi (mittente, ricevitore, intermediario della transazione commerciale, ecc.).

Art. 1910 C. c.

ASSICURAZIONE SENZA VISITA MEDICA (Ramo Vita) - INSURANCE WITHOUT MEDICAL CONTROL

E' un'assicurazione che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte, viene stipulata in base alle dichiarazioni scritte dell'assicurato e non necessita degli esiti di un'apposita visita medica. Un'assicurazione Vita può essere stipulata nella forma senza visita medica quando: il capitale garantito per il caso di morte non supera i 100 milioni; l'età dell'assicurato non supera i 60 anni. ?

Vedi anche ASSICURAZIONE CON VISITA MEDICA.

ASSICURAZIONE SULLA VITA (Ramo Vita) - LIFE INSURANCE

Si configura quando l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si impegna a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana: morte o esistenza in vita ad una certa data.

Art. 1882 C. c. e L. 742/86.

ASSICURAZIONE SULLA VITA DI UN TERZO (Ramo Vita) - INSURANCE ON THE LIFE OF A THIRD PARTY

E' l'assicurazione sulla Vita in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, sia nell'interesse ed a favore di questa, sia nell'interesse proprio che di un altro terzo, sia a beneficio proprio che di un altro terzo. La legge richiede il preventivo assenso della persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione, se questa è operante per il caso morte.

Vedi anche ASSENSO, ASSICURAZIONE (PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA), ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO.

Art. 1919 C. c.

ASSICURAZIONE SULLA VITA PROPRIA (Ramo Vita) - INSURANCE ON OWN LIFE

E' l'assicurazione Vita stipulata sulla vita propria nell'interesse proprio o di un terzo a beneficio proprio o di un terzo.

Vedi anche ASSICURAZIONE SULLA VITA DI UN TERZO.

ASSICURAZIONI ADEGUABILI (Ramo Vita) - ADJUSTABLE or INDEXED POLICIES

Sono forme assicurative accomunate da una fondamentale caratteristica: mentre i premi restano costanti, le prestazioni dell'assicuratore si adeguano annualmente in base all'aumento dell'indice del costo della vita, nella misura massima del 3%.

Vedi anche ASSICURAZIONI TRADIZIONALI, ASSICURAZIONI INDICIZZATE, ASSICURAZIONI RIVALUTABILI.

ASSICURAZIONI AGEVOLATE (Grandine) - GOVERNMENT SUBSIDISED POLICIES

Sono così definite le polizze contro i danni da grandine, gelo, e brina assistite da un contributo statale al pagamento del premio. Le colture ammesse a questa facilitazione vengono fissate annualmente per decreto.

ASSICURAZIONI COLLETTIVE (Ramo Vita) - GROUP POLICIES

Sono contratti che riuniscono una pluralità di assicurazioni su altrettante teste, con la particolarità che il gruppo degli assicurati presenti determinate caratteristiche di omogeneità. Frequentemente si tratta dei dipendenti di uno stesso datore di lavoro, o degli appartenenti ad una certa categoria professionale, o degli aderenti ad una stessa associazione.

Vedi anche ASSICURAZIONI SU PIU' TESTE.

ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI (Ramo Vita) - COMPLEMENTARY COVERAGES

I contratti di assicurazione Vita prevedono spesso delle prestazioni aggiuntive, tecnicamente conosciute come assicurazioni complementari. Le prestazioni aggiuntive riguardano i rischi di: invalidità totale e permanente, morte accidentale, beneficio orfani.

Vedi anche CONDIZIONI GENERALI, CONDIZIONI SPECIALI, CONDIZIONI PARTICOLARI.

ASSICURAZIONI DI GRUPPO (Ramo Vita) - GROUP POLICIES

Sono assicurazioni collettive monoannuali, rinnovabili per il caso di morte o di invalidità permanente. Per essere definito gruppo un insieme di persone deve essere composto da almeno 5 unità. Queste assicurazioni prevedono, in molti casi, sconti sui premi e bonus alla scadenza contrattuale.

Vedi anche ASSICURAZIONI COLLETTIVE, ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI, ASSICURAZIONE DEL T. F. R. Nel ramo infortuni assumono la denominazione di POLIZZA CUMULATIVA (vedi).

ASSICURAZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO - OBLIGATORY INSURANCES

Sono assicurazioni private, ma rese obbligatorie da norme di legge, a scopo di socialità, come ad esempio diverse assicurazioni R. C. (tra cui primeggia quella degli autoveicoli e dei natanti) (vedi) ed alcune assicurazioni Infortuni previste dal codice della navigazione.

Le assicurazioni R. C. rientranti in questo ambito mirano a sostituire al debitore naturale (responsabile) un più solvibile debitore legale (assicuratore) nell'interesse della vittima incolpevole (danneggiato) del fatto illecito.

L. 990/69 Artt.  935 e 941 C. d. n.

ASSICURAZIONI INDICIZZATE (Ramo Vita) - INDEXED POLICIES

Sono forme assicurative con la seguente caratteristica: premi e capitali variano annualmente in base all'aumento dell'indice del costo della vita. Le polizze indicizzate sono di due tipi: media indicizzazione:

mentre le prestazioni dell'assicuratore variano annualmente in misura pari al 50% dell'indice del costo della vita, con un massimo del 18%, i premi crescono di tre punti in meno; alta indicizzazione: mentre le prestazioni dell'assicuratore crescono annualmente in misura pari al 50% dell'indice del costo della vita più 3 punti, con un massimo del 21%, i premi crescono nella stessa misura.

Vedi anche ASSICURAZIONI TRADIZIONALI, ASSICURAZIONI ADEGUABILI, ASSICURAZIONI RIVALUTABILI, INDICIZZAZIONE (CLAUSOLA DI).

ASSICURAZIONI MISTE (Ramo Vita) - ENDOWMENT LIFE INSURANCE

Danno luogo alla prestazione dell'assicuratore alla morte dell'assicurato, se questa si verifica entro un certo termine, o al termine stesso, ove l'assicurato sia ancora in vita.

Vedi anche ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA, ASSICURAZIONI PER IL CASO MORTE.

ASSICURAZIONI MUTUE - MUTUAL INSURANCE COMPANIES

Sono imprese assicuratrici costituite in forma mutua, la cui principale caratteristica consiste nel fatto che gli assicurati sono, allo stesso tempo, soci della mutua stessa. Esistono anche soci non assicurati, denominati "sovventori", che versano il contributo sociale.

Vedi anche IMPRESA (DI ASSICURAZIONE) e SOCIETÀ' MUTUA. Da non confondere con le S. M. S. (Società di Mutuo Soccorso) che non sono autorizzate ad esercitare l'assicurazione.

Artt. 1884, 2546, 2547, 2548, 2549 C. c.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE - OBLIGATORY INSURANCES

Trattasi di assicurazioni prestate da assicuratori privati (e non sociali come ad esempio l'I. N. A. I. L.) ma stipulate obbligatoriamente dai soggetti all'uopo indicati dal legislatore. Generalmente tali assicurazioni riguardano la Responsabilità Civile (la più nota è la R. C. auto e natanti, ma ve ne sono numerose altre previste da leggi statali e substatali: aeromobili, cacciatori, campeggi, funivie, ecc.), mediante le quali il legislatore si propone di tutelare la vittima incolpevole sostituendo al debitore naturale (responsabile) un più solvibile debitore legale (assicuratore). Tuttavia, vi sono anche assicurazioni obbligatorie Infortuni come quelle previste dal codice della navigazione per i passeggeri e per il personale navigante.

Vedi anche ASSICURAZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO, R. C. DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI.

L. 990/69.

ASSICURAZIONI ORDINARIE (Ramo Vita) - ORDINARY LIFE INSURANCE

Sono assicurazioni individuali classificate, secondo le modalità di pagamento delle prestazioni assicurate, in assicurazioni di capitali e di rendite. Le assicurazioni di capitali si dividono a loro volta, secondo la natura del rischio, in assicurazioni per il caso di morte e per il caso di vita (vedi).

Vedi anche ASSICURAZIONI COLLETTIVE, ASSICURAZIONI POPOLARI.

ASSICURAZIONI PER IL CASO DI MORTE (Ramo Vita) - WHOLE LIFE or TERM LIFE POLICIES

Sono assicurazioni di capitale che garantiscono il versamento di una somma al beneficiario, alla morte dell'assicurato. Sono definite a Vita intera o temporanee. Sono a Vita intera se il capitale sarà pagato in qualunque epoca avvenga il decesso, mentre sono temporanee se il pagamento avrà luogo solo se il decesso si verificherà entro un periodo determinato.

Vedi anche ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA, ASSICURAZIONI MISTE.

ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA (Ramo Vita) - ENDOWMENT LIFE POLICIES

Sono quelle nelle quali l'obbligazione dell'assicuratore è subordinata alla sopravvivenza dell'assicurato a una certa scadenza. Secondo le modalità di pagamento delle prestazioni garantite, si distinguono in assicurazioni di capitali e di rendite.

Vedi anche ASSICURAZIONI PER IL CASO DI MORTE, ASSICURAZIONI MISTE.

ASSICURAZIONI POPOLARI (Ramo Vita) - POPULAR LIFE POLICIES

Sono le assicurazioni sulla Vita destinate alle persone meno abbienti. Caratteristiche proprie di queste assicurazioni sono: il limitato capitale garantito, il pagamento del premio in rate mensili e l'esenzione dal controllo medico (sostituito da un periodo di carenza) (vedi).

Vedi anche ASSICURAZIONI ORDINARIE.

ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI (Ramo Vita) - GROUP LOAN PROTECTION or PENSION POLICIES

Sono contratti di assicurazioni collettive stipulati, di norma, nelle forme di rendita differita, di assicurazione mista o di temporanea decrescente. Le prime due forme vengono utilizzate per integrazioni di trattamenti pensionistici o di indennità di fine rapporto; la terza si presta a garantire, in caso di mutui accessi da cooperative edilizie, il pagamento del debito residuo.

Vedi anche ASSICURAZIONI COLLETTIVE, ASSICURAZIONI DI GRUPPO, ASSICURAZIONE DEL T. F. R.

ASSICURAZIONI PRIVATE - PRIVATE INSURANCES

Sono quelle assicurazioni poste in essere mediante contratto di diritto privato.

Rientrano in questo ambito le assicurazioni sulla vita e contro i danni, suddivise, queste ultime, in assicurazioni di cose (incendio, furti, assicurazioni agricole, ecc.), di persone (infortuni, malattie), di patrimoni e di interessi (R. C. , tutela giudiziaria, credito, cauzioni, ritiro prodotti)

Art. 1882 C. c.

ASSICURAZIONI RIVALUTABILI (Ramo Vita) - WITH-PROFITS POLICIES (LIFE)

Sono forme assicurative con la seguente caratteristica: la prestazione dell'assicuratore varia annualmente in base al rendimento della riserva matematica afferente questo tipo di polizza e costituita in gestione separata. Il premio annuo può essere costante o rivalutabile.

Vedi anche ASSICURAZIONI TRADIZIONALI, ASSICURAZIONI ADEGUABILI, ASSICURAZIONI INDICIZZATE.

ASSICURAZIONI SOCIALI - SOCIAL SECURITY INSURANCE

Sono costituite da prestazioni, intese a garantire la sicurezza sociale, erogate da enti pubblici, non in base al contratto di cui all'art. 1882 C. c. , ma secondo apposite norme di legge.

Continuano ad essere chiamate assicurazioni perché tali erano in origine, mentre ora la caratteristica assicurativa più (es. I. N. A. I. L.) o meno (es. I. N. P. S.) presente nella gestione dell'Ente erogatore si è, comunque, sensibilmente attenuata.

Art. 1886 C. c.

ASSICURAZIONI SU PIU' TESTE (Ramo Vita) - JOINT LIFE POLICIES

Sono le assicurazioni in cui l'evento garantito (morte o sopravvivenza) riguarda un gruppo di teste assicurate, fra cui esistono legami di interdipendenza. Esempio: l'assicurazione temporanea di morte su più teste, nella quale la somma assicurata è pagabile al primo decesso, purché esso avvenga entro un determinato periodo di tempo.

ASSICURAZIONI TRADIZIONALI (Ramo Vita) - WHOLE LIFE POLICIES

Sono forme assicurative accomunate da una fondamentale caratteristica: quella di essere basate su tariffe in cui l'esatta entità sia dei premi dovuti dal contraente, sia delle prestazioni dell'assicuratore, è predeterminata fin dalla stipulazione del contratto.

Vedi anche ASSICURAZIONI ADEGUABILI, ASSICURAZIONI INDICIZZATE, ASSICURAZIONI RIVALUTABILI.

ASSISTENZA - SALVATAGGIO DI NAVI E AEROMOBILI (Ramo Trasporti) - ASSISTANCE - SALVAGE OF VESSEL & AIRCRAFT

L'assistenza ad una nave o ad un aeromobile in mare o in acque interne, nonché i tentativi di salvataggio di nave e aeromobile che siano in pericolo di perdersi, sono atti obbligatori. Dette operazioni comportano il riconoscimento degli eventuali danni subiti, delle spese sopportate e di un compenso rapportato al valore dei beni assistiti e salvati, alle condizioni del mare nel corso della prestazione, al rischio corso ed al risultato ottenuto.

Vedi anche SALVATAGGIO (OBBLIGO DI), SPESE DI SALVATAGGIO (T) e SPESE DI CONSERVAZIONE.

Artt. 489/492 C. d. n. e Art. 1914 C. c.

ASSISTENZA (RAMO) - ASSISTANCE (BRANCH)

Di recente introduzione per recepire una Direttiva Comunitaria (84/641), nel Ramo Assistenza si configurano tutte le prestazioni (circa 40) che in precedenza venivano offerte agli assicurati (soprattutto nel Ramo R. C. Auto) da Società di Servizi che stipulavano specifici accordi con le imprese. Molte di queste società hanno richiesto ed ottenuto dagli organi di controllo l'autorizzazione ad operare come vere e proprie imprese di assicurazione, sia pure limitatamente al solo Ramo Assistenza. A loro volta numerose imprese hanno richiesto ed ottenuto la autorizzazione ad operare anche in questo Ramo.

Gli aspetti caratteristici dell'ASSICURAZIONE ASSISTENZA sono: la gestione dell'emergenza e la fornitura del servizio. La situazione di emergenza può derivare dall'avaria o inefficienza di una cosa oppure da esigenze personali. Vedi anche RAMO (il ramo Assistenza è contraddistinto, nell'elencazione ministeriale, dal numero 18).

D. L. vo 393/91, D. L. 29/2/92.

ASSISTENZA INFERMIERISTICA - NURSING ASSISTANCE

E' la prestazione di assistenza e fornitura di cure operata da persone in possesso di specifico diploma per tale tipo di attività, spesso oggetto di rimborso nelle polizze Malattia, sia in caso di ricovero (vedi), sia - più raramente - per le polizze che prevedono la degenza domiciliare.

Vedi anche MALATTIA (ASSICURAZIONE).

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - ASSISTANCE FOR OUT OF COURT SETTLEMENTS

E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

Definita anche A. C. B. Associazione tra Broker di assicurazione o riassicurazione iscritti al relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI

Definita anche A. I. D. A. Organismo che ha lo scopo di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo delle conoscenze giuridiche relative alle assicurazioni private e sociali. La Sezione Italiana ha sede presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. E' articolata sulla base di sezioni regionali autonome.

ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

Definita anche A. I. B. A. Organismo costituito tra intermediari di assicurazione iscritti al relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI GENERALI INA

Definita anche A. N. A. G. I. N. A. Organismo costituito fra gli agenti professionisti che ripetono il mandato dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e da Le Assicurazioni d'Italia (Assitalia).

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI

Definita anche A. N. I. A. Associazione di categoria cui aderiscono imprese italiane e estere operanti in Italia, quali soci effettivi o soci corrispondenti. Da essa promanano le sezioni tecniche dei vari Rami, legale, tributaria, per i rapporti di intermediazione, contabilità e bilanci, per le relazioni esterne, per i sistemi informativi, ecc.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUB AGENTI INA

Organismo - definito anche A. N. S. A. I. N. A. - costituito fra i sub agenti che ripetono il mandato dagli Agenti Generali dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle Assicurazioni d'Italia (Assitalia).

ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI ASSICURATIVI

Organismo costituito fra imprese operanti in Italia, definito anche A. S. A., con sede presso l'Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici (vedi) che ha lo scopo di sviluppare gli studi e la ricerca nelle discipline assicurative e di promuovere la formazione e l'aggiornamento dei quadri delle imprese aderenti.

ASSUNTORE - UNDERWRITER

E' colui che, nell'ambito dell'impresa, ha il compito di esaminare i rischi da assumere alla luce dei principi della tecnica assicurativa e delle condizioni normative e tariffarie da applicare nel quadro della politica assuntiva dell'impresa.

Vedi anche LLOYD'S e UNDERWRITER.

ASSUNZIONE DEL RISCHIO - UNDERWRITING

Operazione mediante la quale gli uffici tecnici di un'impresa provvedono a valutare il rischio, determinarne il premio, emettere successivamente il documento contrattuale o autorizzarne l'emissione da parte dell'agenzia.

ATTECCHIMENTO (Grandine) - TAKING ROOT

Nel Ramo Grandine è così definita la fase di radicamento delle piantine trapiantate.

ATTESTAZIONE (O ATTESTATO) DI RISCHIO - MOTOR THIRD PARTY LIABILITY RISK CERTIFICATE

E' il documento che, alla scadenza di un contratto di assicurazione obbligatoria R. C. auto e natanti, deve essere consegnato al contraente. Contiene l'indicazione dei dati prescritti, tra cui la classe di merito (assicurazione con formula "bonus-malus") di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva.

D. L. 857/76 Conv. L. 39/77 (art. 2) e D. P. R. 45/81 (artt. 3 - 7).

ATTI VANDALICI - ACTS OF VANDALISM

Vedi EVENTI ECCEZIONALI.

ATTIVITA' PERICOLOSE - DANGEROUS ACTIVITIES

Sono quelle, in parte indicate nel T. U. delle Leggi di P. S. ed in parte ritenute tali dalla giurisprudenza per loro natura o per la natura dei mezzi impiegati, il cui esercizio comporta, in caso di danno, una presunzione di responsabilità in capo all'esercente.

Art. 2050 C. c.

ATTO DI DIO (FORZA MAGGIORE) (Ramo Trasporti) - ACT OF GOD

Evento verificatosi durante la navigazione marittima, imprevisto ed imprevedibile, derivante dalle forze della natura.

ATTO DI SURROGA (Ramo Trasporti) - RELEASE AND SUBROGATION FORM

Dichiarazione dell'assicurato che, una volta ottenuto il risarcimento del danno da parte dell'assicuratore, in ossequio al disposto legislativo, gli trasferisce il diritto di ripetere la somma corrisposta nei confronti di eventuali terzi responsabili.

Art. 1916 C. c.

ATTRACCO (Ramo Trasporti) - DOCKING

Affiancamento della nave alla banchina o al molo per consentire l'effettuazione delle operazioni di imbarco o sbarco.

ATTUARIO - ACTUARY

Esperto di indagini attuariali. Formano oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche di indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale e le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare: a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazione di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla Vita e di previdenza sociale; b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera a); c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla Vita e della previdenza sociale; d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla Vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a); e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale; f) i calcoli ed i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà ed usufrutti; g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario.

AUTO ASSICURAZIONE - SELF INSURANCE

Trattasi di quella parte di rischio che l'assicurato gestisce in proprio, senza alcun ricorso all'assicurazione.

AUTO RISCHI DIVERSI - MOTOR FIRE, THEFT, ETC. INSURANCE

Definita anche A. R. D. , è la denominazione che comunemente viene riservata alle garanzie accessorie alla R. C. auto; esse sono Incendio, Furto, Guasti Accidentali, ecc. Rientra in ambito A. R. D. anche l'assicurazione relativa alla sospensione della patente di guida.

La garanzia guasti accidentali viene anche definita KASKO (vedi).

AUTOCOMBUSTIONE - SPONTANEOUS COMBUSTION

E' un fenomeno spontaneo, che interessa alcune sostanze, quando vengono ammassate senza consentire di disperdere il calore prodotto dal processo di ossidazione. Si presenta normalmente senza sviluppo di fiamma, quindi non è riconducibile alla definizione di incendio.

AUTORIZZAZIONE (ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA) - LICENCE (TO OPERATE AS AN AUTHORIZED INSURER)

Atto amministrativo, sotto forma di decreto del Ministro dell'Industria, emesso, previa istruttoria atta ad accertare l'esistenza delle condizioni di legge, onde rimuovere il divieto generale ad esercitare le assicurazioni.

Trattasi di autorizzazione "in senso tecnico" che, in presenza delle condizioni di legge, va rilasciata e non può essere negata per scelte politiche o discrezionali.

L. 295/78 (art. 7 ss.) e L. 742/86 (art. 7 ss.).

AUTORIZZAZIONE (DECADENZA) - LAPSE OF LICENCE

L'impresa che non opera effettivamente per un intero anno decade dalla stessa.

L. 295/78 (art. 18) e L. 742/86 (art. 17).

AUTORIZZAZIONE (DINIEGO DI) - REFUSAL OF LICENCE

L'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni è negata nei casi previsti dalla legge, ma contro il diniego è ammesso il ricorso al T. A. R.

L. 295/78 (artt. 16 ss.) e L. 742/86 (art. 16 ss.).

AUTORIZZAZIONE (EFFETTI DELLA REVOCA) - EFFECTS OF REVOKING OF LICENCE

L'effetto principale è la liquidazione coatta disposta dal Ministro dell'Industria, che, però, può anche consentire all'impresa di porsi volontariamente in liquidazione.

L. 295/78 (art. 61 ss.) e L. 742/86 (art. 59 ss.).

AUTORIZZAZIONE (REVOCA) - REVOKING OF LICENCE

La revoca dell'autorizzazione, disposta con decreto ministeriale secondo le norme di legge, ha luogo quando l'impresa non soddisfa più le condizioni d'ingresso, quando è gravemente inadempiente alle norme legislative sull'esercizio delle assicurazioni, nonché in altri casi tassativamente previsti.

Vedi anche LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

L. 295/78 (artt. 57 ss.) e L. 742/86 (art. 55 ss.).

AVARIA GENERALE O COMUNE (Ramo Trasporti) - GENERAL AVERAGE

L'istituto dell'avaria generale concerne tutti gli interessati alla spedizione marittima, ovvero il proprietario o noleggiatore della nave ed il proprietario o proprietari del carico. Nel corso del viaggio possono verificarsi circostanze per le quali il comandante della nave deve assumere tutte le iniziative giudicate necessarie per la salvezza comune. Dette iniziative comportano generalmente esborsi di danaro e/o sacrifici volontari. A titolo di spese, ad esempio, potranno aversi quelle di sosta forzata in un porto di rilascio o quelle conseguenti all'intervento di altre navi, rimorchiatori, ecc. , per assistere, rimorchiare o salvare la nave in pericolo. A titolo di sacrifici, i danni provocati a parte del carico nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio, il getto di parte del carico, il danneggiamento volontario di parti della nave, i danni subiti dalla nave incagliata, nel corso delle operazioni di disincaglio. Spese e sacrifici danno origine alla dichiarazione di avaria generale o comune e la loro entità verrà ripartita in quota, tenendo conto del valore della nave, del carico e dei noli relativi al viaggio.

Artt. 302, 469, 526 e 537 C. d. n.

AVVISO - ADVICE

E' in sostanza un obbligo contrattuale che deve rispettare l'assicurato, notificando all'impresa, nei termini previsti dalle norme, ogni situazione che interessi la validità del contratto, primo fra tutti l'avviso di un sinistro. Il termine di notifica varia a seconda della natura dell'evento ed è sancito dalle condizioni di polizza.

Vedi anche DENUNCIA DI SINISTRO.

AVVISO SINISTRI (Riassicurazione) - CLAIMS ADVICE

Obbligatorio nella riassicurazione facoltativa e in altri casi, se e quando previsto contrattualmente, questo documento è redatto dalla cedente (vedi) per portare a conoscenza del riassicuratore le notizie in suo possesso su ogni sinistro che possa interessare la copertura riassicurativa.

AZIONE (DIRETTA) - DIRECT RECOURSE

E' la facoltà di agire direttamente nei confronti dell'assicuratore, sia pure convenendo anche l'assicurato quale litisconsorte necessario, accordata al danneggiato nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria R. C. auto e natanti (nonché di quella R. C. aerei ed R. C. caccia).

L. 990/69 (artt. 18 e 23).

